Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 102-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1985, n. 157.

Finanziamento suppletivo delle spese di organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento delle spese relative all'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, in aggiunta alla spesa prevista per il 1985, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1260):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 28 marzo 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 marzo 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 3 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2771):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 19 aprile 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1985.

Criteri e modalità per l'assunzione dei mutui per il finanziamento della spesa sanitaria 1984, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, con il quale si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10%;

Visto il comma 2-*bis* dello stesso art. 1 che stabilisce che alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del richiamato comma 2, che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che l'onere di ammortamento relativo alle suddette operazioni di mutuo è assunto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno finanziario 1986;

Considerato che occorre determinare tempi, criteri e modalità per l'assunzione dei mutui in questione;

Considerato che occorre designare gli istituti di credito autorizzati a concedere i mutui di che trattasi per i casi in cui la Cassa depositi e prestiti non abbia comunicato la propria adesione di massima entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sentita la commissione interregionale di cui alll'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Oltre alla Cassa depositi e prestiti sono designati a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i mutui occorrenti per il finanziamento della maggiore spesa di cui alle premesse le aziende ed istituti di credito abilitati alla concessione di mutui nel settore dei servizi con durata non inferiore a dieci anni e operanti nel territorio di ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il tasso d'interesse applicabile ai mutui di cui al precedente art. 1 contratti con gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti non può essere superiore al tasso di riferimento stabilito bimestralmente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, decurtato di un punto.

Art. 3.

I mutui hanno la durata decennale e devono intendersi perfezionati, per quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, al momento della concessione e, per quelli contratti con gli istituti di credito indicati al precedente art. 1, al momento della stipula del contratto.

Per i mutui contratti nell'anno 1985, l'ammortamento decorre dall'anno 1986 e le relative rate semestrali posticipate e costanti hanno scadenza il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno. Per i mutui perfezionati negli anni successivi al 1985, l'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello della concessione ovvero della stipula del contratto.

L'erogazione del mutuo non può avere inizio se non in data posteriore a quella con cui il Ministero del tesoro dichiara di assumere l'onere di ammortamento del mutuo stesso. I relativi interessi di preammortamento sono a carico dello Stato e sono corrisposti unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo è gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Qualora il mutuo venga erogato in data successiva all'inizio dell'ammortamento, gli interessi a credito fino alla data di erogazione del mutuo sono scomputati dalla prima rata di ammortamento al tasso di concessione del mutuo.

Art. 4.

Le rate di ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti sono anticipate dalla stessa Cassa per conto del Ministero del tesoro che provvede al relativo rimborso con le stesse modalità con le quali si procede alla corresponsione delle rate dei mutui concessi direttamente dalla Cassa medesima.

Art. 5.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inoltrare in via prioritaria la domanda di mutuo, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti; copia della predetta domanda deve essere inviata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio corredata della certificazione, a firma del presidente della giunta regionale (o provinciale), conforme al modello allegato al presente decreto.

L'importo dei mutui contratti entro il 30 settembre 1985 deve essere contenuto nella misura massima del 75 per cento dell'importo mutuabile risultante dalla certificazione allegata al presente decreto. Solo dopo la predetta data può essere assunto il mutuo per la copertura dell'importo residuale, ovvero per la copertura dell'intero importo mutuabile nel caso in cui non sia stato stipulato alcun mutuo entro il 30 settembre 1985.

Le assegnazioni del Fondo sanitario nazionale di parte corrente disposte nell'anno 1985 a valere sul Fondo determinato per l'anno 1984 vengono detratte dall'importo mutuabile certificato dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale detrazione viene operata sul mutuo contratto dopo la data del 30 settembre 1985.

Qualora la Cassa depositi e prestiti comunichi la propria adesione di massima alla concessione in tutto o in parte del mutuo richiesto, gli enti richiedenti devono far pervenire alla Cassa stessa copia autentica della deliberazione della giunta regionale (o provinciale) di assunzione del mutuo.

Sulla base della dichiarazione del Ministero del tesoro di cui al terzo comma del precedente art. 3 e della deliberazione della giunta regionale (o provinciale) di cui al precedente comma, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, provvede alla concessione formale dei mutui. Delle concessioni effettuate verrà data notizia al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

Le domande di mutuo possono essere presentate agli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti solo se — trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda — la Cassa non ha comunicato la propria adesione di massima alla concessione, in tutto o in parte, del mutuo richiesto.

Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, unitamente alla deliberazione di assunzione del mutuo, copia autentica del contratto di mutuo con l'indicazione del piano di ammortamento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1985
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 326

CERTIFICAZIONE

Regione
(o provincia autonoma)

. . . .

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733;

Viste le dichiarazioni rese, ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 1, dagli enti che nel territorio regionale (o provinciale) esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle spese sanitarie di natura corrente impegnate a carico del proprio bilancio 1983 per le funzioni direttamente esercitate da questa regione (o provincia autonoma);

Si certifica

che l'importo del mutuo da assumere per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione del richiamato decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, è pari a L. . . . .
sulla base delle seguenti risultanze:

A) Totale colonne 1 e 2 del successivo prospetto . . . . L. . . . .

B) Totale colonne 3 e 4 del successivo prospetto . . . . » . .

Importo del mutuo da assumere (*A* — *B*) L. . . . .

Enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
	Impegni assunti per la gestione di competenza 1983 relativamente alla spesa sanitaria di natura corrente (art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 528/1984)	Importo autorizzato quale variazione al bilancio di previsione 1984 (art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 528/1984) (1)	Importo assegnato quale quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 (art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 528/1984) (2)	Importo delle altre entrate destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente (art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 528/1984)
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
Regione (o provincia autonoma)				
Totali . . .	....	....	....	....

(1) Il totale della colonna 2 non deve superare l'importo corrispondente al 10 per cento della colonna 1.
(2) Il totale della colonna 3 deve essere pari alla quota regionale (o provinciale) assegnata a carico del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1984.

Il presidente della giunta regionale
(o provinciale)

. . . .

(2209)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 1985.

Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche del sistema italiano di televisione in bianco e nero;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978 contenente norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 concernente la scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici;

Considerata l'opportunità di permettere l'immissione in commercio anche di televisori a colori « predisposti » stereofonici di nuova fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere immessi sul mercato nazionale ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche e muniti della certificazione di rispondenza di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1978 che verrà rilasciata ai ricevitori televisivi che posseggono le caratteristiche di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto si definisce « predisposto » stereo l'apparecchio televisivo che contiene, oltre alla normale dotazione monofonica, almeno i comandi (sull'apparecchio o sul relativo telecomando) per il bilanciamento e per il doppio suono e un connettore, interno all'apparecchio, per l'inserimento del circuito del decodificatore stereofonico.

Inoltre qualora il televisore non sia provvisto della seconda via audio, il collegamento ad un complesso audio esterno deve essere effettuabile senza che per questo sia necessario l'uso della presa di peritelevisione.

Il decodificatore stereofonico deve essere fornito assieme al televisore, all'atto della richiesta di certificazione, per la verifica tecnica della predisposizione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(2257)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1985.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1985, di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1985;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 luglio 1974, n. 346, dal 28 aprile 1985, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 13,556 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, è il seguente:

« Art. 79. — E' facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze,

con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso ».

(2256)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1184.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposta dalla sig.ra Caccia Emma ved. Maggioni con testamento olografo 7 luglio 1970, pubblicato in data 1° febbraio 1977, n. 14694 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Ripamonti, notaio in Lodi (Milano), registrato a Lodi in data 4 febbraio 1977 al n. 609.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1985
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 278

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 il sig. Antonio Pieroni, agente consolare onorario in Rio Claro (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il municipio di Rio Claro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 il sig. Sverre Garman Bore, vice console onorario in Stavanger (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione del Rogaland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata di Italia in Oslo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2180)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 i poteri conferiti al dott. Denis Verdini, commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Francesca - Cooperativa a r.l. », in Firenze (già con sede in Tavarnelle Val di Pesa), sono stati prorogati fino al 2 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 il dott. Gennaro Del Gaudio, nato a Napoli il 27 aprile 1940, ed ivi residente alla via Arenella n. 97, è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative « Napoli Nord Prima », « Napoli Nord Seconda » e « Napoli Nord Terza », con sede in Marano (Napoli), già sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 13 ottobre 1981, in sostituzione del dott. Walter Nigro che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 il dott. Aldo Campanari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Co.P.E.Co. - Cooperativa poligrafico editoriale Colombi, in Pero (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 marzo 1985, in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, che ha rinunciato all'incarico, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 i dottori Giacomo Punzi, Mario Leonardi e Antonio Barattin sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatori della società cooperativa di consumo di Tambre d'Alpago a r.l., con sede in Tambre d'Alpago (Belluno), costituita per rogito dott. Domingo Arrigoni in data 22 gennaio 1921, rep. n. 623/510, in sostituzione dei signori: Bona Pompeo di Antonio, Stiletto Angelo e Furlan Antonio.

(2196-2216)

MINISTERO DEL TESORO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1941 —	1941 —	1941,70	1941 —	1941,50	1941,50	1942 —	1941 —	1941 —	1941 —
Marco germanico	638,770	638,770	639,80	638,770	639 —	638,88	639 —	638,770	638,770	638,77
Franco francese	209,420	209,420	209,75	209,420	209,50	209,43	209,450	209,420	209,420	209,42
Fiorino olandese	564,950	564,950	565 —	564,950	564,75	564,87	564,800	564,950	564,950	564,95
Franco belga	31,687	31,687	31,73	31,687	31,75	31,69	31,712	31,687	31,687	31,68
Lira sterlina	2466 —	2466 —	2466 —	2466 —	2466,25	2466,20	2466,400	2466 —	2466 —	2466 —
Lira irlandese	2002,750	2002,750	2003 —	2002,750	2001,50	2001,37	2000 —	2002,750	2002,750	—
Corona danese	177,720	177,720	177,90	177,720	177,75	177,76	177,800	177,720	177,720	177,72
Dracma	14,730	14,730	14,72	14,730	—	—	14,682	14,730	14,730	—
E.C.U.	1432,200	1432,200	1432,10	1432,200	1432,15	1432,15	1432,100	1432,200	1432,200	1432,20
Dollaro canadese	1428,900	1428,900	1432 —	1428,900	1429 —	1428,95	1429 —	1428,900	1428,900	1428,90
Yen giapponese	7,813	7,813	7,82	7,813	7,81	7,81	7,813	7,813	7,813	7,82
Franco svizzero	773,770	773,770	772,50	773,770	774 —	773,83	773,900	773,770	773,770	773,75
Scellino austriaco	91,080	91,080	91 —	91,080	91 —	91,07	91,075	91,080	91,080	91,08
Corona norvegese	220,650	220,650	220,75	220,650	220,75	220,75	220,860	220,650	220,650	220,65
Corona svedese	219,300	219,300	219 —	219,300	219,25	219,30	219,310	219,300	219,300	219,30
FIM	305,200	305,200	305,75	305,200	305,75	305,60	306,200	305,200	305,200	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,30	11,150	11,15	11,15	11,150	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola	11,446	11,446	11,45	11,446	11,50	11,44	11,447	11,446	11,446	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1941,500	Lira irlandese	2001,375	Scellino austriaco	91,077
Marco germanico	638,885	Corona danese	177,760	Corona norvegese	220,755
Franco francese	209,435	Dracma	14,706	Corona svedese	219,305
Fiorino olandese	564,875	E.C.U.	1432,150	FIM	305,700
Franco belga	31,699	Dollaro canadese	1428,950	Escudo portoghese	11,150
Lira sterlina	2466,200	Yen giapponese	7,813	Peseta spagnola	11,446
		Franco svizzero	773,835		

Media dei titoli del 23 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,375
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98 —
» 6 % » » 1971-86 . . .	95,450
» 6 % » » 1972-87 . . .	92,950
» 9 % » » 1975-90 . .	92,700
» 9 % » » 1976-91 . .	91,500
» 10 % » » 1977-92 . .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	94,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,925
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,650
» » » » 1-10-1982/86 .	101,750
» » » » 1-11-1982/86 .	101,825
» » » » 1-12-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,725
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,675
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,600
» » » » 1-10-1983/86 .	100,500
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,425
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 .	102,250
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,300
» » » » 1-11-1983/87 .	101,175
» » » » 1-12-1983/87 .	101,175
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,125
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,825
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,700
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,750
» » » » 1-11-1983/88 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,075
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,975
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,925
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,600
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,775
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,525
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,125
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,750
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,625
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,425
» » » » 1-10-1984/91 .	100,925
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	99,975
» » » 17 % 1- 7-1985	100,325
» » » 17 % 1-10-1985	101,050
» » » 16 % 1- 1-1986	100,850
» » » 14 % 1- 4-1986	100,425
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,400
» » » » 1983/90 11,50 %	105,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2004 —	2004 —	2004,50	2004 —	2004,50	2004,50	2005 —	2004 —	2004 —	2004 —
Marco germanico	638,500	638,500	639,85	638,500	638,50	638,60	638,700	638,500	638,500	638,50
Franco francese	209,910	209,910	210 —	209,910	209,75	209,80	209,700	209,910	209,910	209,91
Fiorino olandese	566,880	566,880	565,90	566,880	566,75	566,81	566,750	566,880	566,880	566,88
Franco belga	31,843	31,843	31,80	31,843	31,75	31,84	31,850	31,843	31,843	31,84
Lira sterlina	2459,300	2459,300	2458,50	2459,300	2461,50	2461,55	2463,800	2459,300	2459,300	2459,30
Lira irlandese	2005 —	2005 —	2003,03	2005 —	2005 —	2005 —	2005 —	2005 —	2005 —	—
Corona danese	178,240	178,240	178,30	178,240	178,25	178,31	178,390	178,240	178,240	178,24
Dracma	14,690	14,690	14,72	14,690	14,3575	—	14,500	14,690	14,690	—
E.C.U.	1436 —	1436 —	1432,10	1436 —	1469,50	1435,75	1435,500	1436 —	1436 —	1436 —
Dollaro canadese	1469,500	1469,500	1480 —	1469,500	—	1469,50	1469,500	1469,500	1469,500	1469,50
Yen giapponese	7,989	7,989	7,98	7,989	8 —	7,99	8 —	7,989	7,989	7,98
Franco svizzero	768,950	768,950	768 —	768,950	769,50	779,42	769,900	768,950	768,950	768,95
Scellino austriaco	91,240	91,240	91,15	91,240	91,25	91,22	91,205	91,240	91,240	91,24
Corona norvegese	222,050	222,050	222,25	222,050	222,25	222,20	222,350	222,050	222,050	222,05
Corona svedese	221,380	221,380	220,50	221,380	220 —	221,19	221 —	221,380	221,380	221,38
FIM	307,750	307,750	307,50	307,750	306,75	307,75	307,750	307,750	307,750	—
Escudo portoghese	11,280	11,280	11,45	11,280	11,31	11,31	11,340	11,280	11,280	11,28
Peseta spagnola	11,490	11,490	11,47	11,490	11,50	11,49	11,492	11,490	11,490	11,49

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2004,500
Marco germanico	638,600
Franco francese	209,805
Fiorino olandese	566,815
Franco belga	31,846
Lira sterlina	2461,550
Lira irlandese	2005 —
Corona danese	178,315
Dracma	14,595
E.C.U.	1435,750
Dollaro canadese	1469,500
Yen giapponese	7,994
Franco svizzero	769,425
Scellino austriaco	91,222
Corona norvegese	222,200
Corona svedese	221,190
FIM	307,750
Escudo portoghese	11,310
Peseta spagnola	11,491

Media dei titoli del 24 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	92,950
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,500
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,050
» » » » 1- 1-1982/86	101,100
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	102,250
» » » » 1- 6-1982/86	102,100
» » » » 1- 7-1982/86	102 —
» » » » 1- 8-1982/86	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1-10-1982/86	101,750
» » » » 1-11-1982/86	101,950
» » » » 1-12-1982/86	102,375
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	102,300
» » » » 1- 2-1983/87	102,450
» » » » 1- 3-1983/87	102,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,350
» » » » 1- 5-1983/87	102,200
» » » » 1- 6-1983/87	102,225
» » » » 1-11-1983/87	101 —
» » » » 1-12-1983/87	101,300
» » » » 1- 7-1983/88	103,050
» » » » 1- 8-1983/88	102,950
» » » » 1- 9-1983/88	102,625
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/88	103,975
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,800
» » » » 1- 4-1984/88	100,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,750
» » » » 1- 6-1984/88	100,825
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,500
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,475
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,400
» » » » 1-10-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	99,975
» » » 17 % 1- 7-1985	100,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,075
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,300
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,450
» » » » 1983/90 11,50 %	105,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: Marolda

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 6 marzo 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 5 marzo 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

A) Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. ACCIAIERIA E FERRIERA LEALI LUIGI S.P.A. DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere:

acciaio grezzo: 180.000 t/a;

laminati: 130.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno ad arco Tagliaferri, installato nel 1961; forno ad arco Tagliaferri, installato nel 1964; treno di laminazione n. 2, installato nel 1968-77;

occupazione all'aprile 1984: 399 unità lavorative;

entità del contributo: 13.950 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 8.100 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.850 milioni di lire.

La società ha presentato un piano di ristrutturazione riguardante lo stabilimento di Odolo.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società attuerà investimenti sull'acciaieria e sul laminatoio n. 1;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 7.000 milioni di lire;

entità del contributo: 3.900 milioni di lire.

2. ACCIAIERIA E FERRIERA DI CATANIA S.P.A. DI CATANIA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Catania;

capacità produttiva da sopprimere: 100.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per produzione tondi cemento armato e travi IPN/UPN;

occupazione al marzo 1984: 117 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire.

La società intende partecipare al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano destinandovi il contributo per reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

entità del contributo: 6.000 milioni di lire.

3. BISIDER S.P.A. DI BRESCIA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Brescia;

capacità produttiva da sopprimere: 120.000 t/a di acciaio grezzo;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco Tagliaferri da 55 t.;

occupazione al dicembre 1983: 324 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.240 milioni di lire.

La società intende utilizzare il contributo per smantellamento per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

4. LAMINATI LISERT FERRIERE DI MONFALCONE S.P.A. DI UDINE.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Monfalcone (Gorizia);

capacità produttiva da sopprimere: 136.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per laminati mercantili, installato nel 1972-76;

occupazione al maggio 1984: 102 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 9.792 milioni di lire.

La società intende partecipare al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano, destinandovi il contributo per reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

entità del contributo: 8.160 milioni di lire.

5. SIDERADRIA S.P.A. DI ADRIA (ROVIGO).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Adria (Rovigo);

capacità produttiva da sopprimere:

acciaio grezzo: 100.000 t/a;

laminati: 100.000 t/a;

impianti da sopprimere: 1) forno elettrico Tagliaferri ad arco, trifase 40 t con trasformatore OTE da 21.000 KVA, installato nel 1971; 2) colata continua a tre vie per billette quadro 115; 3) impianto di laminazione per tondo c.a. di diametro 12-14-16 mm, installati nel 1973;

occupazione all'aprile 1984: 141 unità lavorative;

entità del contributo: 5.400 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per l'importo complessivo di 2.700 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per l'importo complessivo di 2.700 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: recupero e riciclaggio materiali;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 14.670 milioni di lire;

entità del contributo: 4.800 milioni di lire.

Le imprese siderurgiche beneficiarie del contributo per smantellamento e per reinvestimento, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 18 marzo 1985, l'impegno a procedere alla dismissione degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera.

B) Sono inoltre approvate le seguenti modifiche riguardanti le sottoindicate società già precedentemente ammesse al contributo per smantellamento e per reinvestimento:

1. Ferriera di Montesanto S.a.s. di Gorizia (delibera CIPI del 20 dicembre 1984).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgico. La società intende installare un impianto per la lavorazione di prodotti finiti ferrosi (lamiere, tondo, profili);

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.365 milioni di lire;

entità del contributo: 576 milioni di lire.

2. Predalva acciaieria e ferriera S.r.l. di Pian Camuno (Brescia) (delibera CIPI del 20 dicembre 1984).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

capacità produttiva da sopprimere:

220.000 t/a di laminati;

entità del contributo: 15.300 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 9.900 milioni di lire.

3. Acciaieria e ferriera di Ceto (Brescia) (delibera CIPI del 20 dicembre 1984).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: componentistica meccanica ad alta precisione. Il nuovo programma di investimenti, sostitutivo del precedente, prevede la realizzazione di una nuova iniziativa nel settore citato, mediante accordo interaziendale con la Ferriera valseriana;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 16.290 milioni di lire;

entità del contributo: 5.400 milioni di lire.

4. Ferriera valseriana S.r.l. di Darfo Boario Terme (Brescia) (delibera CIPI del 18 gennaio 1985).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: componentistica metalmeccanica di alta precisione. Il nuovo programma di investimenti, sostitutivo del precedente, prevede la realizzazione di una nuova iniziativa, mediante accordo interaziendale con la Acciaieria e ferriera di Ceto;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.920 milioni di lire;

entità del contributo: 2.960 milioni di lire.

5. Mini acciaieria odolese S.r.l. di Odolo (Brescia) (delibera CIPI del 18 gennaio 1985).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 90.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio installato nel 1981;

occupazione al maggio 1984: 28 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 6.480 milioni di lire.

La società non ha presentato alcun progetto di investimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

Resta fermo quanto altro stabilito nelle precedenti delibere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Presidente delegato: Romita

(2219)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione dei criteri di priorità per i tipi di nave da assistere con contributo statale. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, che reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto, in particolare, l'art. 5 della stessa legge che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, il compito di determinare, ai fini della corresponsione del contributo di credito navale, i tipi di nave da assistere prioritariamente, sulla base di valutazioni di politica economica, allo scopo d favorire un equilibrato sviluppo della flotta e di adeguarla alle esigenze dei traffici;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 848, che reca provvidenze per l'industria armatoriale e attua le «Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale»;

Vista la relazioine del Ministero della marina mercantile, trasmessa al CIPE con nota n. 282696 del 7 marzo 1985;

Considerato che la situazione generale del mercato dei traffici marittimi, particolarmente sfavorevole per le cisterne di più grandi dimensioni, non consente di prevedere una economica utilizzazione di tali unità da parte della flotta italiana;

Considerato che non può ritenersi attuale, per una politica nazionale di trasporto, la costruzione di grandi navi passeggeri per destinazione a viaggi che non siano da crociera, data la concorrenza del vettore aereo;

Considerato che, nonostante le radiazioni effettuate, non trovano facile impiego le navi idonee al trasporto combinato di merci secche e liquide alla rinfusa (ore/oil carriers, o.b.o., ecc.);

Considerato che le più recenti previsioni dell'evoluzione della domanda confermano la tendenza di moderata crescita delle navi in grado di assicurare prestazioni più elevate di quelle delle unità da rimpiazzare;

Ritenuto che il riconoscimento del carattere prioritario a determinate tipologie di navi non pregiudica, d'altra parte, una programmazione che si basi sulla necessità di altri tipi di navi, attesa la tuttora acuta carenza di naviglio nazionale e che, pertanto, è opportuno prevedere la possibilità di intervento in favore delle navi non prioritarie;

Ritenuto che la presente linea di politica economica intende stimolare il processo di sviluppo qualitativo della flotta, con l'immissione di navi ad alta tecnologia ed il potenziamento dei settori interessati ai traffici mediterranei e di cabotaggio, in vista di un più stretto coordinamento fra i vari modi di trasporto;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361, modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848 e fino al 31 dicembre 1985, sono considerati prioritari i seguenti tipi di navi:

rinfusiere (bulk-carriers) idonee al trasporto di combustibili solidi;

rimorchiatori, spintori, galleggianti, chiatte ed altri natanti destinati esclusivamente o prevalentemente ad operazioni inerenti al traporto, trasbordo e deposito di combustibili solidi e ai servizi «feeders» lungo le coste e la rete idroviaria nazionale;

navi cisterne idonee al trasporto di prodotti combustibili allo stato liquido e gassoso o di sostanze derivate dal petrolio (cisterne per il trasporto di carichi puliti, metaniere, butaniere, etileniere, ecc.);

navi cisterna per il trasporto di greggio di portata inferiore a 130 mila tonnellate;

navi idonee al trasporto di carichi containerizzati, unitizzati o parcellizzati (navi full-containers, navi roll/on - roll/off, porta chiatte, porta auto, ecc.);

navi non convenzionali per il trasporto di passeggeri o di carichi speciali (aliscafi, navi idonee al trasporto di carichi pesanti, di carichi refrigerati, di animali vivi, di legnami, ecc.);

navi idonee ai traffici di cabotaggio e mediterranei di stazza lorda non superiore a 15 mila tonnellate o a 25 mila tonnellate di portata, se idonee al trasporto di carichi secchi o liquidi alla rinfusa;

navi idonee ai servizi turistici e ad attività crocieristiche;

navi ed altri mezzi nautici per lavori in mare connessi alla realizzazione di programma per l'esplorazione, l'utilizzo e la distribuzione di risorse marine e di fonti energetiche (navi officina semisommergibili, navi posa-tubi, navi per ricerche oceanografiche, navi appoggio di nuova costruzione, piattaforme, galleggianti, mezzi sottomarini, ecc.);

navi e battelli disinquinanti;

rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 1.000 hp;

navi per la pesca del tonno.

Per la concessione dei contributi alle navi non prioritarie si provvederà sulla base delle disponibilità degli stanziamenti risultanti dopo l'ammissione delle iniziative prioritarie alla data del 31 dicembre 1985.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2220)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Solza

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 marzo 1983, ha incluso nell'elenco nelle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata una fascia lungo il fiume Adda comprendente parte del territorio del comune di Solza, così delimitata:

a nord: dalla strada (esclusa) da Solza a C. Pivolotto indi dal limite sud dell'abitato fino all'edificazione (esclusa) lungo la strada Solza-Medolago;

a ovest: dal confine con il comune di Medolago e Calusco;

a sud: dal confine con il comune di Medolago;

a est: dal confine con il comune di Medolago, verso nord lungo il limite esterno dell'abitato, seguendo la strada Medolago-Solza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Solza;

Vista l'apposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'amministrazione comunale di Solza con deliberazione consiliare 2 settembre 1983, n. 1351;

Ritenuto che detta apposizione, che richiede l'esclusione dal vincolo di un'area soggetta a piano di lottizzazione e comprendente i mappali 599, 600, 618, 121, 598, 409, 521, 1, 4a, 4b, 4c, 604, 2a, 619, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 606, 427, 602, 3, 603b, 337, 336, 338a, 338b, vada accolta per i seguenti motivi:

essendo obbiettivo del presente provvedimento, come verrà meglio descritto nella motivazione, la salvaguardia dei valori paesistici di questo tratto dell'Adda, con particolare attenzione per la presenza del Naviglio di Paderno, non si ritiene che il perimetro del vincolo, nella parte ricadente in comune di Solza, debba necessariamente comprendere la località oggetto di ricorso, che non ha pertinenze visive dirette con il fiume né presenta di per sé particolari caratteristiche ambientali. Tale ambito non deve pertanto ritenersi incluso negli elenchi di cui all'art. 1 della legge n. 1497/39;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al settore per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Ricordato che la zona ha notevole interesse pubblico in quanto fa da contorno ad un paesaggio fluviale caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche, ben visibili dalla sponda sinistra del fiume. La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi. Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente in questo quadro naturale, è il Naviglio di Paderno, con le sue chiese, le centrali elettriche in funzione e centraline. Tale ambito rappresenta infine un quadro naturale visibile da svariati punti di vista, e va preservato da interventi che potrebbero alterarlo sensibilmente, in particolare quelli collegati all'attività escavatoria;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 15 luglio 1969, è stato sottoposto a tutela l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda e che, con decreto regionale 28 marzo 1984, la tutela è stata estesa al comune di Cornate d'Adda, entrambi siti sulla sponda destra del fiume;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 ottobre 1984, n. 637, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497/39;

Decreta:

Art 1

Ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa una parte del territorio del comune di Solza così delimitata:

a nord: dalla strada (esclusa) da Solza a C. Pivolotto fino ai mappali 338a e 338b, (esclusi);

a est: dai mappali 338a e 338b (esclusi) lungo il confine dei mappali 336, 603a 131 e 414 (esclusi) fino al confine con il comune di Medolago;

a sud: il confine con il comune di Medolago;

a ovest: il confine con il comune di Medolago, il confine con il comune di Calusco d'Adda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Solza provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Il presente decreto è definitivo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere in via giurisdizionale.

Milano, addì 6 febbraio 1985

p. *Il presidente*: RICOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del 23 *marzo* 1983

Proposta di vincolo ai sensi della legge 18 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

apposizione del vincolo su una fascia lungo il fiume Adda prospicente il Naviglio di Paderno e ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio.

L'anno millenovecentottantatré, il giorno ventitré del mese di marzo, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Bergamo, in via Torquato Tasso, 8, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo, convocata con lettera n. 5543 del 9 marzo 1983.

(*Omissis*).

Essendo legale il numero degli intervenuti l'assessore per il coordinamento del territorio della regione Lombardia, Luigi Vertemati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Richiamate brevemente le funzioni della commissione nei riguardi della tutela paesaggistica ed il significato della legge n. 1497/39, il presidente dà inizio alla trattazione della proposta di vincolo all'ordine del giorno: la tutela di una fascia lungo il fiume Adda ricadente nel territorio dei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Solza e Suisio (zona di rispetto del Naviglio di Paderno), così puntualmente delimitata:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Solza:

a nord: dalla strada (esclusa) da Solza a C. Pivolotto indi dal limite sud dell'abitato fino all'edificazione (esclusa) lungo la strada Solza-Medolago;

a ovest: dal confine con il comune di Medolago e Calusco;

a sud: dal confine con il comune di Medolago;

a est: dal confine con il comune di Medolago, verso nord lungo il limite esterno dell'abitato, seguendo la strada Medolago-Solza.

(*Omissis*).

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

«L'ambito considerato completa il quadro naturale costituito dai territori comunali siti sulla sponda destra del fiume, già vincolati con decreto ministeriale 3 aprile 1969 (Robbiate) e 16 luglio 1969 (Paderno d'Adda); la tutela dello stesso consente perciò di conferire omogeneità al sistema attuale dei vincoli. Si persegue infatti, da un lato, la salvaguardia di un vero e proprio monumento idraulico, il Naviglio di Paderno e, nello stesso tempo, la valorizzazione della situazione ambientale in cui esso è collocato, nella prospettiva che la costituzione del Parco dell'Adda consentirà di consolidare con normative specifiche.

Questo paesaggio fluviale è caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e massi tipici, configurati come vere e proprie singolarità geologiche (i corni, i massi di ceppo) ben visibili dalla sponda sinistra del fiume; una vegetazione non più rigogliosa ma passibile di miglioramento se curata e protetta accompagna le rive, interrotta solo dalla presenza di cave di ghiaia e sabbia, nel tratto di Medolago e Suisio.

Queste ultime costituiscono in realtà un grave problema, in quanto potrebbero, se non si procede a corrette operazioni di recupero, compromettere i valori paesaggistici dell'ambito considerato e sono quindi uno dei motivi per cui è auspicabile un intervento di tutela.

La particolarità di questo tratto del fiume è data anche dalla sua singolarità, in quanto subito a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a sud inizia la Bassa Padana con i suoi coltivi.

Elemento antropico essenziale e qualificante che si armonizza perfettamente in questo quadro naturale, è il Naviglio di Paderno, con la serie di chiuse, le centrali elettriche in funzione (ad es. Esterle, Bertini) e le centraline in disuso, pregevoli episodi e documenti di archeologia industriale; esso costituisce una presenza storica di rilevanza determinante e concorre a formare un episodio ambientalmente irripetibile, già peraltro sottoposto a tutela nel tratto ricadente nel comune di Paderno d'Adda, e proposto per il vincolo nella seduta della commissione provinciale di Milano tenutasi il 4 marzo 1983, per quanto riguarda il tratto compreso nel territorio del comune di Cornate d'Adda.

Infine, va sottolineato il valore della veduta che questo paesaggio offre dal ponte ferroviario del Rothlisberger, in comune di Paderno».

Si apre quindi la discussione.

(*Omissis*).

La commissione:

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 gennaio 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

all'unanimità di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) della provincia di Bergamo, di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, la fascia di territorio lungo il fiume Adda, ricadente nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago, Suisio e Solza, e così puntualmente delimitata:

(*Omissis*).

Con riferimento al comune di Solza:

a nord: dalla strada (esclusa) da Solza a C. Pivolotto indi dal limite sud dell'abitato fino all'edificazione (esclusa) lungo la strada Solza-Medolago;

a ovest: dal confine con il comune di Medolago e Calusco;

a sud: dal confine con il comune di Medolago;

a est: dal confine con il comune di Medolago, verso nord lungo il limite esterno dell'abitato, seguendo la strada Medolago-Solza.

(*Omissis*).

(2123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantunesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di complessivi millecento allievi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, modificata dalla legge 31 maggio 1984, n. 191, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante, tra l'altro, l'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantunesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) 1.000 allievi per il contingente ordinario;

b) 100 allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vice-brigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma d'istruzione secondaria di primo grado e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice) e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - Roma-Nomentano, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico « AS » da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un termine perentorio fissato dal comando scuole Guardia di finanza - centro di reclutamento.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'impegno di comunicare ogni successiva variazione;

f) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o di uno dei diplomi specificati nel precedente art. 2, se concorre per il contingente di mare. Copia del titolo di studio dovrà essere allegata alla domanda;

g) se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso;

eventuali procedimenti penali pendenti;

se è stato già rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione dei documenti caratteristici o note di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di Corpo al comando scuole - Centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, provvederà a convocarli epr ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno inoltre causa di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a diciotto; non sono ammesse protesi mobili.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;

schermografico;

oftalmico;

esame dell'urina;

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

cardiologico;

determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

quattro ufficiali, superiori e/o capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che si terrà alla sede di Roma, il 16 *gennaio* 1986.

L'esatta indicazione dei luoghi d'esame verrà fornita ai concorrenti all'atto della comunicazione del giudizio di idoneità agli accertamenti psico-attitudinali.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;

due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c)* del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma di cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

il ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli saranno fatti pervenire o presentati entro il 30 maggio 1986, al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

d) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

h) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

i) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1986.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1986, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;

passaporto;

tessera personale di riconoscimento;

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario;

patente automobilistica;

tessera universitaria.

I militari della Guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento. Gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 18.

I concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della Guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1985
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 138

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
al concorso (compilare in stampatello
o a macchina in carta da bollo)

Al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . nato a (provincia .) il . . . . domiciliato a . . (provincia . .) in via o piazza . . n. . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso di reclutamento di allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2)

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di aver conseguito il diploma di . di cui allega copia;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . . e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;

f) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

g) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

h) di voler sostenere l'esame di lingua (6)

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, .

Il candidato

Visto, per l'autenticità della firma (7) .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le province, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume

Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta* (durata tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sara consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale* (durata venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(1981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Sicilia.

E' indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera di concetto amministrativa;

un posto della carriera di concetto di ragioneria;

due posti della carriera esecutiva;

due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato Istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Sicilia, con sede in Palermo, via Resuttana Colli n. 360, tel. 091/527063 - 528879, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12.

(2270)

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Calabria.

E' indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva;

un posto della carriera direttiva di ragioneria;

tre posti della carriera di concetto amministrativa;

sei posti della carriera esecutiva,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato Istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Calabria, con sede in Catanzaro, via XX Settembre n. 62, tel. 0961/42806, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

(2271)

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Torino. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 74 del 27 marzo 1985).

Nel bando di concorso per il dottorato di ricerca in « Storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche », alla pag. 20 del supplemento ordinario, dove è scritto:

« Curricula *n. 2:*

1) pensiero politico classico e medioevale;

2) pensiero »,

leggasi:

« Curricula *n. 5:*

1) pensiero politico classico e medioevale;

2) pensiero *politico moderno;*

3) pensiero politico contemporaneo;

4) filosofia della politica;

5) istituzioni politiche ».

(2272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Parma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976 modificato parzialmente con successivi decreti ministeriali del 10 giugno 1983, 12 luglio 1983, 18 luglio 1983 e 21 marzo 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico	punti	133,618	su 174
2) Mazzella Claudio	»	125,213	»
3) Porcile Luciano	»	124,416	»
4) Panuccio Rocco	»	123,810	»
5) Zaccardi Leonzio	»	123,175	»
6) Lauletta Angelo	»	121,479	»
7) Imboldi Rocco Emilio	»	120,908	»
8) Circosta Lorenzo	»	119,310	»
9) Tollis Aldo	»	118,903	»
10) Zagordo Cosimo	»	118,793	»
11) Cerminara Luigi	»	118,314	»
12) Perfetti Luigi	»	116,401	»
13) Pompeo Luigi	»	115,899	»
14) Carusi Agostino	»	115,341	»
15) Passaretti Umberto	»	115,108	»
16) Pianalto Gelindo	»	114,489	»
17) Ricotta Giovanni	»	113,667	»
18) Filippi Davide	»	113,525	»
19) Labriola Antonio	»	113,474	»
20) Marcucci Pasquale	»	113,344	»
21) Alfano Antonio	»	113,196	»
22) Recchia Ezio	»	112,576	»
23) Chindamo Giuseppe	»	112,338	»
24) Di Gilio Vito	»	111,994	»
25) Amorese Arturo	»	111,448	»
26) Visone Aniello	»	111,093	»
27) Paoluzzi Remo	»	110,143	»
28) Patriarca Emilio	»	109,820	»
29) Rapetti Andrea	»	108,751	»
30) Strano Giuseppe	»	108,183	»
31) Mita Antonio	»	108,034	»
32) Lucchini Lino	»	107,463	»
33) Silvestri Boris	»	106,490	»
34) Ruglioni Otello	»	105,410	»
35) Gigliotti Giovanni	»	103,772	»
36) Picciolini Gianfranco	»	103,665	»
37) Nitti Gabriele	»	103,054	»
38) Matteucci Gino	»	103,054	»
39) Pinna Giovanni	»	102,576	»
40) Pesente Elio	»	102,108	»
41) Muriana Giuseppe	»	101,138	»
42) Guido Pasquale	»	100,481	»
43) Bova Antonio	punti	107,516	su 174
44) Bianchini Virginio	»	105,524	»
45) Gobbi Ampelio	»	101,179	»
46) Barbero Angelo	»	100,990	»
47) Caccavale Antonio	»	100,301	»
48) Guasticchi Giancarlo	»	99,680	»
49) Rapetti Luciano	»	99,089	»
50) Zaffanella Aldo	»	98,587	»
51) Marinelli Gaspero	»	97,213	»
52) Faillace Peppino	»	97,908	»
53) Ladogana Raffaele	»	96,790	»
54) Amorelli Giuseppe	»	96,415	»
55) Belletti Mario	»	96,015	»
56) Patriarca Mario	»	95,293	»
57) Rachele Gregorio	»	94,556	»
58) Santoro Pasquale	»	94,058	»
59) Liotti Francesco	»	93,490	»
60) Aprile Pietro Maria	»	92,899	»
61) Famiglietti Mario	»	92,540	»
62) Ciraulo Giovanni	»	92,314	»
63) Goria Marziale	»	92,229	»
64) Triarico Ennio	»	91,332	»
65) La Placa Vittorio	»	90,881	»
66) Carretta Eligio	»	89,430	»
67) Tozzi Giuseppe	»	80,449	»
68) De Stefano Vincenzo	»	79,045	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1982)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso a sei posti di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Verona — decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2624 — avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 19 maggio 1985, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale per periti e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo n. 13 (Borgo Roma);

istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova n. 66.

(2284)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 100 del 29 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore.

Automobile club Sanremo: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. 1.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1983, n. 102, relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000, dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1983, n. 102, concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000, dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1983, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 gennaio 1985

MELIS

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1985, n. 2.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1984, n. 77, relativo al prelevamento della somma di L. 715.000.000, dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02150/01, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1984, n. 77, concernente il prelevamento della somma di L. 715.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del cap. 02150-01 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio regionale per l'anno 1984, relativo a: « Spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti associativi operanti nel campo dell'assistenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 gennaio 1985

MELIS

(1055)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851020)